



Firenze, 27 novembre 2017.

Spett.le
Bureau van Dijk
Edizioni Elettroniche Spa

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2006, relativa alla **fornitura dell'abbonamento annuale alle banche dati AIDA Full + set società fallite e AIDA PA.**

Codice Identificativo di Gara (CIG): Z0B20F91A2

Con la presente l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito IRPET) richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nel paragrafo 3 del presente documento 'CONTENUTO PRESTAZIONALE DELLA FORNITURA', disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <http://www.e.toscana.it/start> - **sezione Enti e Agenzie Regionali.**

Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta è necessario accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate. L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - START GR" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://www.e.toscana.it/start>, sezione Enti ed Agenzie Regionali, accedendo alla sezione "Il progetto" posta in alto a sinistra della home page.

Requisiti informatici

Per poter operare sul sistema l'operatore economico dovrà essere dotato della necessaria strumentazione:

- I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
- Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della presente procedura**, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata (o pec, se specificata) indicata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R (aggiornato con DPGR 16/02/2015 n. 16/R) - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche. Le comunicazioni inviate sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la presente procedura;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo: www.e.toscana.it/start, sezione Enti e Agenzie Regionali attraverso l'apposita sezione **"Comunicazioni"**, utilizzando la funzione **"Invio comunicazione/richiesta chiarimento"**. Attraverso lo stesso mezzo IRPET provvederà a fornire le risposte.

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 4/12/2017** la seguente documentazione:

- 2.1 OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE;
- 2.2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, AI SENSI DELL'ART. 1341, c. 2, DEL CODICE CIVILE;
- 2.3 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI;
- 2.4 OFFERTA TECNICA;
- 2.5 DETTAGLIO ECONOMICO.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - **"Forma di partecipazione / Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Offerta e documentazione"** (passo 4 offerta economica della procedura di presentazione offerta);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *"offerta economica"* generato dal sistema e relativo alla *"offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione"*;

- **Firmare digitalmente** il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto;
- **Compilare ed inserire nel sistema** il documento “*tracciabilità flussi finanziari*” (corredato da documento di identità del sottoscrittore) ed il documento “*accettazione clausole contrattuali*” debitamente compilati, dopo averli convertiti in PDF e firmati digitalmente;
- **Predisporre ed inserire** nel sistema il documento “*offerta tecnica*” dopo averlo convertito in pdf e firmato digitalmente;
- **Compilare ed inserire** nel sistema il documento “*dettaglio economico*”, allegato alla presente richiesta in formato *excel*, dopo averlo convertito in pdf e firmato digitalmente.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

La documentazione richiesta nel presente documento, prima di essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico, deve essere convertita in formato PDF.

2.1. OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L’“Offerta economica - Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta economica e le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara stimato in **euro 37.000,00 (trentasettemila/00)**, oltre ad IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento.

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in euro, al netto di IVA, **inferiore all’importo a base di gara sopra indicato**.

Nell’offerta economica l’operatore dovrà inoltre indicare, nell’apposito spazio, i costi della sicurezza afferenti l’impresa che costituiscono parte del prezzo complessivo offerto. In caso di assenza di costi della sicurezza nell’apposito spazio dovrà essere indicato il valore 0 (zero).

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata **a cura di persona munita del potere di rappresentanza** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" **in formato PDF**, sottoscritta **con firma digitale del titolare o legale rappresentante** e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di rendere le dichiarazioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. , l'operatore economico deve compilare l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "*tracciabilità dei flussi finanziari*". Il **modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere quindi inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico, **corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in un unico documento in formato PDF**, successivamente **sottoscritto con firma digitale** da persona munita del potere di rappresentanza.

2.4 OFFERTA TECNICA

L'autonomo e separato documento, relativo all'offerta tecnica, deve essere predisposto dall'operatore economico in aggiunta all'offerta economica ed inserito nel sistema telematico firmato digitalmente, secondo le modalità di seguito indicate.

L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione delle prodotti oggetto della fornitura e delle modalità di esecuzione della stessa, **in conformità con i contenuti previsti agli articoli 1 e 2 del successivo paragrafo 3 ("Contenuto prestazionale della fornitura")**, con indicazione delle risorse umane e strumentali ed altre specifiche tecniche che concorrono a determinare l'importo complessivo offerto per l'esecuzione delle prestazioni comprese al suo interno. L'offerta tecnica **dovrà inoltre riportare la specifica dichiarazione di esclusività, attestante che la ditta è l'unica in grado di poter fornire il prodotto**, in quanto la produzione è garantita da privativa industriale, come da dichiarazione allegata.

L'offerta tecnica deve essere convertita **in formato PDF** ed essere inserita a sistema **firmata digitalmente** dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

2.5 DETTAGLIO ECONOMICO

La tabella del dettaglio economico, allegata in formato *excel*, contenente l'articolazione delle voci di costo che concorrono a determinare l'importo dell'offerta economica di cui al precedente punto 2.1, dovrà essere compilata in aggiunta all'offerta economica, secondo le modalità di seguito riportate.

Nelle caselle a sfondo grigio, già predefinite a cura di IRPET, non modificabili dall'operatore economico sono indicate le tipologie di prestazione richieste.

Nelle caselle con sfondo bianco (Colonna B) l'operatore economico dovrà indicare **al netto dell'imposta sul valore aggiunto**:

- il prezzo offerto per la fornitura dall'abbonamento annuale alla banca dati AIDA Full + set società fallite;
- il prezzo offerto per la fornitura dall'abbonamento annuale alla banca dati AIDA PA.

Il prezzo complessivo offerto, indicato nel dettaglio economico (cella con sfondo verde, Colonna B, della tabella *excel*), deve corrispondere all'importo indicato nell'offerta economica presentata dall'operatore, come indicata al precedente paragrafo 2.1.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, ed il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari indicati nel dettaglio economico saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto all'importo indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Il dettaglio economico **deve essere convertito in formato PDF** ed essere successivamente **firmato digitalmente** dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DELLA FORNITURA

Premessa

IRPET è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale della Toscana, istituito ed ordinato con legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche e integrazioni per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione.

In esecuzione dei propri compiti istituzionali ed in particolare con riferimento agli studi e ricerche svolti dall'Istituto sui temi dell'impresa, da un lato, e dell'economia pubblica, assetti istituzionali e finanza locale dall'altro si rende necessario l'utilizzo delle banche dati AIDA Full + set società fallite e AIDA PA sulla pubblica amministrazione, realizzate dalla Bureau van Dijk Editions Electroniques S.A. e di cui è distributore esclusivo per l'Italia in formula abbonamento la Società BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE S.p.A.

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della prestazione

Il presente affidamento ha per oggetto l'acquisto dell'abbonamento annuale alle seguenti banche dati presso Bureau van Dijk edizioni elettroniche S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia in formula abbonamento, di programmi di ricerca, di consultazione e di esportazione di dati finanziari, realizzati da Bureau van Dijk Editions Electroniques S.A.:

Sub a) AIDA Full + set società fallite: trattasi di base dati che permette di analizzare i dati finanziari dettagliati sulle società (informazioni anagrafiche, bilanci riclassificati in IV Direttiva CEE con serie storica, indici informazioni su settore di attività, bilanci), azionariato e partecipazione (dati su azionisti, revisori e sindaci, manager), dati su M&A, analisi statistiche (aggregazione del campione e tavola statistica, distribuzione e concentrazione di una variabile, regressione lineare). L'interrogazione dal database dovrà essere corredata dalla possibilità di personalizzare le informazioni da visualizzare attraverso plurimi criteri di ricerca, dall'effettuazione di ricerche per aree geografiche e dalla possibilità di esportare i dati in formato excel, word e pdf.

La prestazione sarà esplicata mediante l'attivazione di credenziali di accesso al personale dell'IRPET per l'interrogazione della banca dati.

Sub b) AIDA PA sulla pubblica amministrazione: trattasi di base dati che permette di analizzare i dati economici e finanziari della Pubblica Amministrazione Locale provenienti da molteplici fonti informative pubbliche e private, indispensabili per lo svolgimento delle analisi sull'economia pubblica, assetti istituzionali e finanza locale.

La prestazione sarà esplicata mediante l'attivazione di credenziali di accesso al personale dell'IRPET per l'interrogazione della banca dati AIDA PA contenente informazioni economiche e finanziarie degli enti pubblici locali. L'accesso sarà limitato alla sola banca dati sulla pubblica amministrazione.

L'abbonamento annuale alle banche dati **Sub a)** e **Sub b)**, avente per oggetto la fornitura e la concessione in licenza dei prodotti da parte di Bureau van Dijk, potrà essere usufruito per n.1 utente in contemporanea con identificazione dell'indirizzo IP.

La Bureau van Dijk si impegna altresì ad assicurare l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nelle banche dati, la predisposizione di un apposito training per l'utilizzo e la personalizzazione del sistema, il supporto al cliente per tutta la durata dell'abbonamento e la consulenza da parte del team Bureau van Dijk. Per tutto quanto non previsto nella presente lettera, l'abbonamento è regolato dalle condizioni per la fornitura in abbonamento di banche dati della Società, allegate al modulo di abbonamento predisposto dalla medesima.

Art. 2 - Modalità di esecuzione della prestazione

L'esecuzione delle prestazioni sopra elencate avverrà secondo i contenuti e le modalità descritte nell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico.

Gli abbonamenti hanno durata di 12 mesi, secondo la periodicità di ciascuna delle due banche dati oggetto di fornitura, fatto salvo quanto stabilito ai successivi articoli 13 e 14.

Art. 3 - Avvio dell'esecuzione e durata

La prestazione, nei periodi di durata convenuta degli abbonamenti, decorre dall'avvio dell'esecuzione contestuale al ricevimento della lettera di IRPET.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Affidatario, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

IRPET si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 14 del presente documento.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 4 - Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 - Modifica di contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è stimato in **euro 37.000,00** (trentasettemila/00), oltre IVA di legge, così distinto:

- euro 26.100,00, come importo massimo al netto di IVA, per l'abbonamento annuale alla banca dati **sub a)** AIDA Full + set società fallite;

- euro 10.900,00, come importo massimo al netto di IVA, per l'abbonamento annuale alla banca dati **sub b)** AIDA PA sulla pubblica amministrazione.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è: protocollo.irpet@postacert.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.8.

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata dall'amministrazione.

Art. 8 - Corrispettivo contrattuale, fatturazione e pagamento

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura, nei contenuti descritti nei precedenti articoli 1 e 2, sarà determinato dall'offerta presentata dall'operatore economico, contenente il ribasso di prezzo proposto rispetto al suddetto importo stimato a base di gara, nelle componenti di costo indicate nel correlato dettaglio economico, quale canone annuale di abbonamento alle due banche dati Sub a) e Sub b).

La fatturazione dovrà essere effettuata separatamente per l'importo del canone annuo di ciascuna delle due banche dati, avendo cura di specificare nella fattura la banca dati **(a) AIDA Full + set società fallite o b) AIDA PA sulla pubblica amministrazione** cui si riferisce.

Le due distinte fatture saranno pagate a seguito di attestazione della verifica di regolare esecuzione della fornitura (in termini di quantità e qualità) da parte del sottoscritto Dirigente responsabile del contratto, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento o negli altri documenti richiamati.

Le fatture da emettere in modalità elettronica ed intestate ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, **Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93**, devono essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG: Z0B20F91A2 relativo al presente affidamento; **si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "Split payment"**. Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica, nonché le specifiche indicazioni relative al regime di "Split payment", sono consultabili sul sito istituzionale dell'IRPET nella sezione "Profilo del committente" (<http://www.irpet.it/profilo-del-committente-appalti-e-forniture>).

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicatoci secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa**. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. **Il DURC**, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, **verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura**. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, utilizzando il modello disponibile nella documentazione

di gara (**v. supra § 2.3**), il numero o i numeri di conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z0B20F91A2. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad IRPET ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dall'Affidatario con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.

L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 - Verifica di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento e del contratto a seguito della quale, accertato che la prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni concordate si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità

L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario esonera IRPET da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la ditta non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La ditta, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa

osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato IRPET. L'esecutore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 12.

L'affidatario assume l'obbligo di garantire la proprietà dei risultati dell'attività espletata e di sollevare l'IRPET di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), l'affidatario è tenuta all'osservanza delle regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale www.irpet.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET, approvato dal Direttore con determinazione n. 3 del 9/04/2014, costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 13.

Ai sensi dell'art. 53, c.16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. 165/2001 è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 13.

Art. 12 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'affidatario potrà accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del/della presente servizio/fornitura.

Tutte le informazioni ed i fatti di cui i componenti dell'affidatario verranno a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio/della fornitura, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

L'IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare all'affidatario, per iscritto, suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'affidatario di provvedere all'esecuzione in conformità a quanto pattuito entro 24 ore dal ricevimento della contestazione scritta (o nei diversi termini eventualmente segnalati dall'Amministrazione) oppure di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancanza o ritardo nell'attivazione degli accessi al personale interno per l'interrogazione delle banche dati;
- non conformità dalla fornitura (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.

Nel caso in cui il fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare una penale nella misura di euro 35,00 (in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente) per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna scadenza stabilita o programmata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa in modo conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del presente contratto si procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.

Al di fuori dei casi sopra specificati, nei casi in cui il responsabile del contratto (direttore dell'esecuzione) accerti che comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, IRPET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Resta infine fermo quanto stabilito nelle condizioni di fornitura di banche dati della Società.

Art. 14 - Recesso

IRPET, previo pagamento di canone annuo di abbonamento a favore di Bureau van Dijk, avrà diritto di utilizzare i prodotti oggetto del presente affidamento per la durata convenuta nell'abbonamento.

IRPET si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

La durata dell'abbonamento è in ogni caso condizionata da quanto previsto dalle condizioni risolutive relative alla fornitura di banche dati della Società.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Patrizia Lattarulo - tel 0554591252 – patrizia.lattarulo@irpet.it.

4. AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

5. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'IRPET.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana

Responsabile interno del trattamento è il dirigente responsabile del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e dell'IRPET assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

Il Dirigente responsabile del contratto
Patrizia Lattarulo